

MONITORE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
(decisioni 245/274 del 2015)

UNA SOSTITUTIVA IN MATERIA DI LOCAZIONI

Corte cost., sent. 4 novembre 2015, n. 245, Pres. Criscuolo, red. Coraggio
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[Art. 1, c. 388°, della legge 27/12/2013, n. 147]

(artt. 3, 42, 117, comma 4, 117, comma 3, 118 e 119 Cost.)

È costituzionalmente **illegittima** – in quanto **sproporzionata** rispetto al conseguimento degli obiettivi nazionali di contenimento della spesa pubblica – la disposizione di cui al comma 388 dell'art. 1, l. 147/2013, nella parte in cui in cui ricollega al semplice silenzio dell'Agenzia del demanio un'efficacia preclusiva al rinnovo del contratto di locazione di immobili, e cioè nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta». Sebbene le finalità perseguite dalla citata legge siano *in astratto* meritevoli di tutela al punto tale da giustificare un'indubbia compressione dell'autonomia regionale, esse si rivelano costituzionalmente carenti per la loro *concreta configurazione* da parte del legislatore: «solo la *dimostrata* esistenza delle condizioni che permettono la valorizzazione di beni demaniali e la riduzione dei canoni può produrre tale effetto. Ciò evidentemente non avviene quando l'Agenzia del demanio si limita a non provvedere». In tal caso, infatti, «l'effetto preclusivo dell'esercizio dell'autonomia privata regionale troverebbe il suo fondamento non nella *effettiva* tutela dell'interesse pubblico, ma in un meccanismo *meramente formale*». [F. Pedrini]

SUI REQUISITI AFFINCHÉ LO STATO POSSA RISERVARSI I MAGGIORI GETTITI DELLE SPECIALE

Corte Cost., Sent. 7 novembre-3 dicembre 2015, n. 246, Pres. Criscuolo, Red. Amato

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[Art. 1, commi 157, 179, 431, 432, 433, 434 e 435, L. 27 dicembre 2013, n. 147]

(Statuto speciale della regione Sicilia, artt. 36 e 37; art. 2, c. 1, DPR 26 luglio 1965, n. 1074)

Le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Sicilia promuovono questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) per violazione dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione, nella misura in cui dette disposizioni riservano allo Stato le maggiori entrate degli enti ricavate da tributi e contrasto all'evasione fiscale senza rispettare i presupposti legittimanti la riserva fissati dalla normativa statutaria. Dichiarata l'estinzione del processo con riferimento alle posizioni delle Province autonome, per rinuncia ai ricorsi, la Consulta dichiara **fondata**

la questione promossa dalla Regione Sicilia. Sono tre i requisiti formulati dalla giurisprudenza costituzionale affinché la riserva di maggiori entrate allo Stato possa operare: “a) la natura tributaria dell’entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime»” (Cfr. sent. 241/2012).

Per quanto riguarda la riserva allo Stato del maggior gettito di tributi erariali riscossi sul territorio, questa è illegittima per l’insussistenza di una **specificata destinazione a finalità contingenti o continuative dello Stato** che giustifichino la riserva (Cfr. sentt. 241/2012; 145/2014; 176/2015).

Per quanto riguarda la destinazione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione fiscale, questa è illegittima poiché queste, **non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario**, “non costituiscono entrate nuove e dunque lo Stato non ha alcun titolo per incamerare il relativo gettito” (Cfr. sent. 241/2012). (E. PATTARO)

POTERI REGOLAMENTARI AGCOM: INAMMISSIBILTA’ DEL QUESITO ANCIPITE E CONTRADDITTORIO

Corte Cost., sent. 21 ottobre – 3 dicembre 2015, n. 247, Pres. Criscuolo, Red. Cartabia

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

[Artt. 5, c. 1, 14, c. 3, 15, c. 2, 16, c. 3, d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70;
art. 32-bis, c. 3, d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177]

(Artt. 2, 21, 24, 25, c. 1, 41 Cost.)

Sono inammissibili le questioni sollevate dal TAR Lazio relativamente ad alcune disposizioni del d.lgs. 70/2003 che, in attuazione della normativa europea, consentirebbero all’AGCOM di intervenire in via d’urgenza su attività di trasporto e memorizzazione di informazioni telematiche, e le attribuirebbero altresì potere regolamentare al fine di rendere effettiva l’osservanza dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei prestatori di servizi sulle reti di comunicazione elettronica. L’inammissibilità delle questioni è dovuta alla “contraddittorietà, ambiguità e oscurità” sia della motivazione che del *petitum*. In primo luogo, la scarsa accuratezza nella ricostruzione del quadro normativo fa sì che “il contenuto di ciascuna delle previsioni impugnate [sia] per alcuni aspetti più circoscritto e per altri eccedente rispetto all’oggetto del regolamento di AGCOM” impugnato nel giudizio *a quo*. Una eventuale pronuncia di accoglimento non produrrebbe perciò l’effetto voluto dal giudice rimettente, ossia di privare di una base normativa il regolamento stesso, ma eliminerebbe dall’ordinamento disposizioni diverse e necessarie. In secondo luogo, la Corte rileva l’incongruenza tra motivazione e dispositivo, dovuta alla presenza di un ulteriore quesito, volto ad ottenere sentenza additiva, senza peraltro specificare se esso sia alternativo o subordinato al primo. Ciò si traduce nella prospettazione di una questione ancipite (ordd. 41/2015, 91/2014, 265/2011), non risultando chiaro il tipo di pronuncia richiesto alla Corte (sent. 228/2014, ordd. 101/2015, 214/2011, 21/2011, 91/2010, 269/2009). [Marta Morvillo]

ANCHE IN TEMPI DI CRISI, RESTA LEGITTIMA LA PIGNORABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI DI ESIGUA ENTITÀ

Corte Cost., sent. 21 ottobre 2015, n. 248, Pres. Criscuolo, Red. Carosi

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

[Art. 545, co. 4, c.p.c.]

(Cost., artt. 3 e 36)

La disciplina del codice di procedura civile che prevede la pignorabilità fino a un quinto dello stipendio delle retribuzioni da lavoro dipendente viene ritenuta incostituzionale in relazione alle retribuzioni di modesta entità alla luce di due parametri: **in virtù dell'art. 36 Cost., dovrebbe essere comunque impignorabile la retribuzione esigua, quando non assicura al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita**, posto che, ai sensi di quella norma costituzionale, sarebbe assolutamente prevalente la tutela del diritto a disporre di adeguati mezzi di sussistenza rispetto all'applicazione del principio della responsabilità patrimoniale; **in virtù dell'art. 3, la disposizione impugnata lederebbe il principio di eguaglianza in relazione a due distinte discipline accomunate dalla stessa ratio dell'impignorabilità di fonti di sussistenza individuali o familiari**, ossia il regime dell'impignorabilità dei crediti pensionistici come consolidatosi a seguito della sentenza n. 506 del 2002 della Corte costituzionale, nonché il regime stabilito dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602/1973 (come modificato dal d.l. 16/2012).

La Corte rigetta la questione sotto entrambi i parametri: quanto all'art. 36 Cost., la Corte conferma i propri precedenti (sentt. n. 20/1968; n. 38/1970, n. 434/1997, n. 506/2002), in base ai quali il regime dei crediti pensionistici non è assimilabile a quelli di lavoro, posto che per i primi soltanto può invocarsi la peculiare esigenza, espressa dall'art. 38, co. 2, Cost., di «garantire nei confronti di chiunque (...) l'intangibilità della parte della pensione necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato»; «**da un lato, infatti, l'art. 38, co. 2, Cost. enuncia un precetto, quale espressione di un principio di solidarietà sociale, ha come destinatari anche (nei limiti di ragione) tutti i consociati, dall'altro, l'art. 36 Cost. indica parametri ai quali, nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, deve conformarsi l'entità della retribuzione, senza che ne scaturisca, quindi, vincolo alcuno per terzi estranei a tale rapporto, oltre quello – frutto di razionale “contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio” – del limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento**». Del resto, anche in un caso più significativo ove invocato era il parametro dell'art. 32, co. 1, Cost., la Corte ha affermato che «il diritto alla salute del singolo e le particolari esigenze individuali devono essere assicurate ai non abbienti, o comunque ai soggetti bisognosi di cure o di prestazioni di particolare onere, attraverso gli istituti e gli strumenti dello specifico settore dell'assistenza sanitaria o attraverso quelli dell'assistenza generale e non possono essere addossati, come obbligo costituzionalmente vincolante, a carico del generico creditore, portatore di un diritto ad una prestazione pecuniaria, giurisdizionalmente accertato attraverso un titolo esecutivo» (ord. n. 225/2002). Per cui, anche dinanzi a retribuzioni esigue e in tempi di crisi economica, resta il principio generale per cui «**la tutela della certezza dei rapporti giuridici (...) non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore**». In modo non propriamente congruente con il precedente sull'impignorabilità delle pensioni invocato dal giudice remittente (sent. n. 506/2002, cit.), la Corte riporta, dei

suoi precedenti, anche il passo seguente: il legislatore si è dato carico di contemperare i contrapposti interessi «contenendo in limiti angusti la somma pignorabile [e graduando il sacrificio in misura proporzionale all'entità della retribuzione]: chi ha una retribuzione più bassa, infatti, è colpito in misura proporzionalmente minore. Perciò non è vero che siano state "parificate" situazioni diverse, né si può ritenere arbitraria la norma impugnata sol perché non ha escluso gli stipendi e i salari più esigui». Né pienamente pertinente appare l'osservazione (tesa a ridimensionare il precedente sulle pensioni, sent. n. 506/2002 cit.) per cui, anche in quel caso, la Corte avrebbe ritenuto riservata al legislatore la fissazione dell'ammontare del *minimum* sottratto alla pignorabilità.

Con riguardo al **parametro dell'art. 3, co. 1, Cost., la Corte ritiene inconferenti i *tertia comparationis* invocati dal giudice a quo**. Da un lato, non può estendersi ai crediti retributivi quanto affermato dalla stessa Corte nella sent. n. 506/2002 per la pignorabilità delle pensioni, in base a quanto rilevato sopra sulla distinta ratio degli art. 38 e 36 Cost. Né rileva la sopravvenienza del d.l. n. 83/2015, ove pure vengono assimilati, ai fini dell'impignorabilità, stipendi e pensioni di lieve entità ma solo nel caso di somme accreditate su conto corrente bancario o postale. Neppure può costituire adeguata disciplina di raffronto quella invocata dell'art. 72-ter del d.P.R. del 1973, come modificata nel 2012, il quale riguarda l'ancor più eterogenea fattispecie inerente alla riscossione coattiva delle imposte sul reddito. [A. Guazzarotti]

È LEGITTIMA LA PREVISIONE UNILATERALE DELLE QUOTE DI SPESA SPETTANTI AL COMPARTO DELLE REGIONI

C. cost., sent. 3 novembre-3 dicembre 2015, n. 250, Pres. Crisciolo, Red. de Petris

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[Art. 1, c. 496, 497, 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2013, n. 147]

(Artt. 3, 117, cc. 3-5, 118, cc. 1 e 2, 119 cc. 1 e 5 e 120 della Costituzione)

Le Regioni Puglia e Veneto hanno impugnato alcune norme della l. 147/2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale – Legge di stabilità 2014" per presunta violazione degli artt. 3, 117, cc. 3-5, 118, cc. 1 e 2, 119 cc. 1 e 5 e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Nel merito, la Regione Puglia promuove q.l.c. per due distinte ragioni. In primo luogo i commi 496, lett. b) e c) e 497 prevedono unilateralmente una complessiva dotazione di spesa, la cui conseguenza è la soppressione della possibilità di previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In secondo luogo, la Regione lamenta «un trattamento deteriore e discriminatorio» rispetto alle altre regioni nella determinazione del limite complessivo di spesa. La Regione Veneto sviluppa il ricorso su diverse ragioni. Come la Puglia, essa suppone la presunta violazione del principio di leale collaborazione, circa la determinazione unilaterale della quota di spesa. La Regione lamenta poi la presenza di un vizio procedurale della legge per mancata intesa ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. c), del d.lgs. 281/1997 e per una indebita compressione della competenza amministrativa. Infine, essa suppone la violazione del principio di ragionevolezza in ragione della doppia disciplina che si determina: nel 2013 si applica la concertazione, mentre per gli anni successivi il metodo unilaterale. La Corte – dopo aver definito non pregiudizievole per la pronuncia la l. 190/2014 – entra nel merito. La determinazione unilaterale rientra nel principio di coordinamento della finanza pubblica:

secondo la giurisprudenza della Corte i **vincoli di coordinamento finanziario imposti dallo Stato sono rispettosi dell'autonomia regionale quando vi è comunque lo spazio per gli enti di stabilire l'allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa** (sentt. 236/2013, 182/2011, 297/2009) e **sempre che non vi sia lesione del canone della ragionevolezza e proporzionalità**, nel caso di specie le condizioni sussistono. In merito al **principio di leale collaborazione**, il quale avrebbe richiesto un previo accordo tra le parti, la Corte **parla di un parametro non «congruamente evocato» nel caso in esame, e aggiunge che tale principio non può valere in caso di competenze chiaramente distinte. Per quanto attiene la contestazione della concreta determinazione della quota di spesa per la Regione Puglia, la Corte dichiara la questione inammissibile per non adeguata argomentazione sul punto.** È, infine, infondata la questione che vede nella mancata intesa un profilo di illegittimità, poiché l'esercizio della potestà legislativa sfugge l'obbligo della leale collaborazione. [Y. Guerra]

IL VENETO PORTA ALLA CORTE IL «CONFRONTO CONFINARIO» CON LE PROVINCE AUTONOME: INAMMISSIBILE

Corte cost., sent. 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 251, Pres. Criscuolo, Red. Grossi
Questione di legittimità costituzionale in via principale

[Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 518]

(Cost., artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120)

La Regione Veneto impugna una disposizione della legge di stabilità 2014 che novella l'art. 80 dello Statuto del Trentino Alto-Adige, in materia di competenza delle Province autonome sulla finanza locale. Il ricorso si colloca nel contesto del «confronto confinario» tra il Veneto e le Province autonome, in cui le diversità dei regimi finanziari fiscali si traducono, ad avviso della ricorrente, in squilibri strutturali tali da incrinare l'unità della Repubblica, l'eguaglianza sostanziale e il diritto dell'UE, con riguardo alla tutela della concorrenza.

Il giudizio – con interventi sia delle Province autonome, sia (inammissibili) di associazioni imprenditoriali venete – è agevolmente definito in termini di inammissibilità: la ricorrente non ha assolto all'onere di precisare quali sono le sue specifiche competenze lese. «Si rivela così **una utilizzazione impropria del giudizio in via principale, diretto non già alla definizione degli assetti e dei rapporti competenziali degli enti territoriali coinvolti, bensì alla manifestazione, squisitamente politica, di una generale insoddisfazione della ricorrente per la differenza tra la condizione di essa Regione a statuto ordinario (...) e quella delle Province autonome a statuto speciale, con autonomia fortemente differenziata**». [M. Massa]

E' SALVA LA DESTINAZIONE STATALE DEI RISPARMI SUI VITALIZI DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI

Corte Cost., sent. 18 novembre-3 dicembre 2015, n. 254, Pres. Criscuolo, Red. Amato

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[Art. 1, c. 487, della l. 27 dicembre 2013, n. 147]

(Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 48 e 49; Cost., art. 119; statuto speciale Regione Sicilia, artt. 4 e 36)

La Corte decide con questa sentenza i ricorsi presentati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione siciliana avverso l'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014). Tale disposizione stabilisce che «**I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48**» (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e Fondo di garanzia per la prima casa). Il comma 486 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino quattordici volte il trattamento minimo INPS, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo, fino a quello di venti volte il trattamento minimo INPS; nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte tale trattamento. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191. Alla luce della disposizione impugnata, le risorse che deriverebbero alla Regione dall'applicazione del contributo di solidarietà, secondo i principi di cui al comma 486, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sarebbero destinate allo Stato per il finanziamento dei suindicati Fondi.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia denuncia la violazione della propria autonomia finanziaria, in quanto la disposizione impugnata imporrebbe un ingiustificato trasferimento allo Stato di risparmi di spesa ad essa spettanti, ai sensi degli artt. 48 e 49 dello statuto.

La Corte giudica la questione inammissibile: l'assunto che i risparmi di spesa previsti dalla norma impugnata siano illegittimamente riversati al bilancio statale presuppone infatti che si tratti di «entrate tributarie erariali» che la Regione stessa possa, per la quota di sua spettanza, rivendicare, ai sensi dello Statuto speciale. In altri termini, «la ricorrente può lamentare una lesione della propria autonomia finanziaria, in quanto dimostri che la fonte di provenienza di quei risparmi sia di natura tributaria», cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

Parimenti inammissibile è la censura secondo cui le risorse sottratte alla Regione ai sensi della norma impugnata, sarebbero illegittimamente impiegate dallo Stato per l'attuazione di politiche in materie di competenza regionale, in violazione dell'art. 119 Cost. Ad avviso della Corte, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), «**Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti**» **le disposizioni del novellato Titolo V della Parte seconda della Costituzione «si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite**». Tale disposizione «**configura un particolare rapporto tra norme degli Statuti speciali e norme del Titolo V della seconda parte della Costituzione**» (sent. n. 314 del 2003), **che si risolve in un giudizio di preferenza, nel**

momento della loro applicazione, a favore delle disposizioni costituzionali che garantiscono forme di autonomia «più ampie», rispetto a quelle attribuite dalle disposizioni statutarie. «La Regione, che ai fini della questione qui controversa, ovvero del suo diritto alle risorse in discussione, ha fin qui evocato gli artt. 48 e 49 dello statuto, richiama anche, a questo punto, l'art. 119 Cost. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, essa «avrebbe dovuto quanto meno spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale [...], le invocate norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale» (sent. n. 202 del 2005)».

La Regione siciliana lamenta che l'eventuale obbligo di adottare una misura di contenimento della spesa, sulla base dei principi di cui al comma 486, lederebbe l'art. 4 dello statuto, perché la determinazione dei trattamenti di quiescenza erogati al personale e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana rientrerebbe nella potestà regolamentare della stessa Assemblea regionale. Secondo la Corte, la questione è inammissibile per carenza di autonoma lesività della disposizione impugnata (sent. n. 77 del 2015). «Il comma 487, infatti, nel demandare alle Regioni l'adozione delle misure di contenimento della spesa, sulla base dei principi di cui al comma 486, prevede che ciò avvenga «nell'esercizio della propria autonomia», facendo in tal modo salva l'autonomia regionale. La norma è dunque priva di qualunque attitudine lesiva delle competenze statutarie dell'Assemblea regionale siciliana, perché non pone espressamente alcun obbligo di risparmiare, ma ne rimette la decisione all'esercizio di un atto di autonomia da parte della Regione».

In via subordinata, la Regione siciliana evidenzia che la destinazione al fondo di cui al comma 48 dei risparmi previsti dalla norma impugnata non sarebbe specifica e pertanto violerebbe l'art. 36 dello statuto regionale e le relative norme di attuazione. Anche tale questione è inammissibile: come già statuito con riferimento al ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, «la Regione siciliana, per contestare la mancanza del requisito della specifica destinazione di tali risparmi al bilancio statale, avrebbe dovuto preventivamente dimostrare che si tratta di tributi. L'assoluta carenza di motivazione in ordine alla natura tributaria dei richiamati risparmi determina, anche in questo caso, l'inammissibilità della questione» [A. Cossiri].

IL TRENTO ALTO ADIGE RINUNCIA AL RICORSO SULL'ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI

Corte Cost., ord. 18 novembre - 2 dicembre 2015, n. 257, Pres. Criscuolo, Red. Grossi

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[Art. 1, c. 55, della legge 27/12/2013, n. 147]

(art. 4, n. 8, D.P.R. 670/1972; art. 117, c. 6, Cost. e art. 2, d.lgs. 266/1992)

La Regione Trentino Alto Adige impugnava una disposizione della legge di stabilità 2014 in base alla quale il legislatore statale imponeva direttamente alle camere di commercio di destinare risorse al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, rinviando la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti della disposizione ad atto regolamentare statale.

Secondo la Regione tale disposizione violava la competenza legislativa regionale esclusiva in materia di camere di commercio e, comunque, la previsione di un atto regolamentare statale in materia di camere di commercio avrebbe violato l'art. 117, c. 6, Cost. e l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che esclude la adozione di fonti secondarie statali in materie regionali che esclude la adozione di fonti secondarie statali in materie regionali.

In seguito, **la Regione ha rinunciato al ricorso, in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l'impegno di ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica.** Il Governo ha deliberato di accettare tale rinuncia e la Corte ha dichiarato estinto il processo. (S. CALZOLAIO)

SARDEGNA, RAGGIUNTO L'ACCORDO SULL'ASSESTAMENTO 2012: CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Corte Cost., ord. 18 novembre – 3 dicembre 2015, n. 258, Pres. Criscuolo, Red. Coraggio

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[L. 16 ottobre 2012, n. 182]

(Art. 3 Cost.; artt. 3, 4, 5, 7 e 8 l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); artt. 2, 3, 5, 117 e 119 Cost., anche in riferimento al principio della ragionevole temporaneità delle limitazioni all'autonomia finanziaria delle Regioni)

La Corte dichiara **la cessazione della materia del contendere, per rinuncia da parte della Regione Sardegna accettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del raggiungimento di un accordo** in materia finanziaria il 21 luglio 2014, del **ricorso n. 196/2012**, sollevato sulla legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. [C. Bergonzini]

LAVORATORI LIRICO-SINFONICI E SINDACATO STRETTO SULLE NORME DI INTEPRETAZIONE AUTENTICA

Corte cost., sent. 1° dicembre - 11 dicembre 2015, n. 260, Pres. Criscuolo, red. Sciarra

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

[art. 40, c. 1-bis, d.-l. 69/2013, n. 69, conv. art. 1 c. 1, l. n. 98/2013]

(artt. 3.1, 117.1 Cost.)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, che vieta di convertire i contratti di lavoro a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche in contratti a

tempo indeterminato, in conseguenza delle violazioni delle norme sulla stipulazione dei contratti, sulle proroghe e sui rinnovi. La disposizione interpretativa, che ribadisce **il divieto assoluto di stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine**, di proroga o di rinnovo degli stessi, **ha in realtà effetto innovativo**, e, dunque, retroattivo, perché tenta di **correggere la prassi giurisprudenziale** che ha inteso in senso restrittivo il divieto di stabilizzazione, **limitandolo alle ipotesi dei rinnovi**. Incidendo sui giudizi in corso, la norma impugnata avrebbe leso «l'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria». [C. Caruso]

ADDITIVA DI PROCEDURA: "IL PIANO STRATEGICO DELLA PORTUALITÀ SIA ADOTTATO IN CONFERENZA STATO-REGIONI"

Corte Cost., sent. 17 novembre – 11 dicembre 2015, n. 261, Pres. Criscuolo, Red. Frigo

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[Art. 29, primo comma, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164]

(Artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.; principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.)

La pronuncia decide su una delle qq.dd.ll. sollevate dalla Regione Campania con il ricorso n. 13 del 2015, in riferimento ad alcune disposizioni contenute nel D.L. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia"). In particolare, la questione decisa concerne le censure mosse avverso il procedimento di adozione del «piano strategico nazionale della portualità e della logistica» che escludeva qualsivoglia partecipazione delle Regioni. Ed infatti, ai sensi dell'art. 29, primo comma, del decreto-legge, l'adozione del Piano sarebbe avvenuta «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [...] previa deliberazione del Consiglio dei Ministri». Il coinvolgimento delle Regioni non era previsto neppure nella fase istruttoria della formazione del Piano, che invece richiedeva l'acquisizione di un parere (obbligatorio ma non vincolante) delle sole Commissioni parlamentari competenti.

La Corte, avallando le censure mosse dalla Regione, pur non mettendo in dubbio la sussistenza dei presupposti sostanziali per la chiamata in sussidiarietà (peraltro neppure contestata dalla Regione), ribadisce la necessità che, nei casi *de quibus*, **«siano previste adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni interessate nello svolgimento delle funzioni allocate in capo agli organi centrali**, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni stesse» e che tale coinvolgimento assuma la forma delle **intese** (cfr. sentt. nn. 278 del 2010, 383 del 2005, 6 del 2004 e 303 del 2003). Sempre in materia di «porti e aeroporti civili» la Corte aveva già avuto occasione di confermare la necessità di un'intesa in casi di attrazione in sussidiarietà (sent. n. 79 del 2011, la quale, viceversa,

escludeva la necessità del raggiungimento di un accordo in casi di successiva “rinuncia” alla chiamata in sussidiarietà).

Conseguentemente, con **un'additiva “di procedura”**, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata «**nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni**» (e non semplicemente “previa intesa” con la Conferenza, come disposto in altre occasioni: cfr. sentt. nn. 124 del 2009, 134 del 2006, 384 del 2005, 162 del 2005, nonché la citata sent. n. 79 del 2011).

Si segnala, tuttavia, che, nelle more del giudizio, il Piano era già stato adottato (v. G.U. n.250 del 27 ottobre 2015) nelle forme previste dal legislatore: in assenza, quindi, delle garanzie prescritte dalla Corte. [F. Conte]

PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E TRATTAMENTI DIVERSI IRRELATI ALLA *RATIO* DELLA NORMA

Corte cost., sent. 2 – 11 dicembre 2015, n. 262, Pres. Criscuolo, Red. Sciarra

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

[Codice civile, art. 2941, numero 7)]

(Costituzione, artt. 3 e 24)

La sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale – per contrasto con il **principio di eguaglianza** – dell'art. 2941, numero 7), c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

La questione, sollevata dal **collegio arbitrale** di Padova, è stata nuovamente sottoposta al giudice delle leggi dallo stesso rimettente, dopo che la Corte, con ordinanza n. 123 del 2014, l'aveva dichiarata manifestamente inammissibile in ragione dell'omessa verifica, da parte dell'arbitro, della validità della clausola compromissoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, e quindi per una **carenza argomentativa in ordine ad una condizione di esistenza del giudizio principale**, che si riflette sulla motivazione in punto di **rilevanza**.

Esperita positivamente tale verifica da parte del rimettente (con una motivazione che la Corte ritiene solo limitatamente sindacabile, e nel caso non implausibile), la questione diventa scrutinabile nel merito.

L'antecedente di questa pronuncia è la sentenza n. 322 del 1998, con la quale analoga questione era stata accolta limitatamente alla società in accomanda semplice. Il **tertium comparationis** diventa quindi la norma del codice civile manipolata dal precedente intervento additivo.

La Corte osserva, anzitutto, che il contrasto con il principio di eguaglianza “*appare stridente ... nella comparazione tra la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, assoggettata alle disposizioni della società in nome collettivo compatibili con il tipo sociale (art. 2315 cod. civ.)*”. Tuttavia, l'ingiustificata disparità di trattamento sussiste anche in riferimento alla sospensione della prescrizione originariamente prevista per le sole persone giuridiche. Sotto un primo profilo, la contrapposizione di interessi tra società e amministratori, che ostacola una azione efficace e tempestiva della società, non presenta, infatti, alcuna attinenza con la personalità

giuridica, che risulta quindi un mero dato estrinseco e disarmonico rispetto alla *ratio* della causa di sospensione. Secondariamente, la Corte evidenzia l'emersione di un fenomeno di unificazione soggettiva anche nelle società di persone, che si pongono come autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi, distinto rispetto alle persone dei soci, e sottolinea come l'ordinamento registri confini sempre più fluidi e osmotici tra i diversi tipi sociali. Ne consegue che è *“arbitraria la scelta di diversificare la decorrenza dei termini di prescrizione in base a un elemento, la personalità giuridica, che ha visto attenuato il suo ruolo di fattore ordinante della disciplina societaria e, soprattutto, che non ha portata scriminante per il diverso aspetto della responsabilità degli amministratori per gli illeciti commessi durante la permanenza in carica”*. [F. Corvaja]

NON SI PUÒ DEROGARE SEMPRE AL METODO DELL'ACCORDO CON LE REGIONI SPECIALI

Corte Cost., sent. 3-11 novembre 2015, n. 263, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[Art. 1, c. 427 e 429, l. 27/12/2013, n. 147]

(artt. 2, 3, 48-bis, 50 L.C. 4/1948; l. 690/1981, n. 690; artt. 5, 117, c. 3, 119, 120 Cost.; artt. 4, 8, 16, 43, 44, 53, 54, 79, 80, 81, 103, 104, 107, d.P.R. 670/1972; d.lgs. 268/1992; artt. 117, c. 4 e 6, 118 Cost.
art. 3 Cost.; artt. 4, 51, 54, 63, 65, L.C. 1/1963; art. 9, d.lgs. 9/1997; art. 1 l. 220/2010; artt. 3, 81, 119 Cost.; artt. 3, 7, 8, L.C. 3/1948
artt. 81, 97, 119, Cost.; artt. 36, 43 R.D.Lgs. 455/1946; art. 2 d.P.R. 1074/1965)

Tutte le Regioni speciali e le province autonome impugnavano l'art. 1, c. 429, della legge di stabilità per il 2014, il quale prescrive e quantifica un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni, per gli anni 2015, 2016 e 2017, e degli enti locali, per gli anni 2016 e 2017. Le sole Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana e la Provincia autonoma di Trento promuovevano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 427, della medesima legge in cui si stabilisce che il contributo dovuto dalle Regioni è costituito dal risparmio conseguente alle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi e di ottimizzazione dell'uso degli immobili. Nelle more del giudizio, **tutti i ricorrenti hanno raggiunto con lo Stato accordi in materia di finanza pubblica**, con conseguente **rinuncia ai ricorsi** e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. **Solo la Regione Sicilia** non ha rinunciato al ricorso e pertanto la Corte si trova a decidere sul medesimo.

La Regione sostiene che entrambe le disposizioni censurate violino l'art. 43 dello statuto di autonomia, perché prevedono misure di finanza pubblica senza l'intesa con la Regione; ritiene inoltre violati l'art. 36 St. reg. e l'art. 2, c. 1, d.P.R. 1074/1965, in quanto le disposizioni impuginate avrebbero operato una «dissimulata riserva» di entrate tributarie a favore dello Stato in difetto dei presupposti a tal fine previsti: reputa infine che le norme censurate avrebbero leso gli artt. 81, c. 6, 97, c. 1, e 119, c. 1 e 6, Cost., perché rendono «estremamente difficile» per la Regione il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico.

La Corte ritiene inammissibili le ultime due censure indicate per incertezza e oscurità della censura (ex plurimis, sentt. 247 e 246/2009). La prima censura è invece ritenuta infondata, in quanto proprio con riferimento alla Regione siciliana (sentt. 82, 77 e 46/2015), la Corte ha affermato che, **di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale** (sentt. 36/04; in seguito, sentt. 54/2014, 229/2011). Questi principi valgono anche a derogare la via dell'accordo (sent. 353/2004) con le Regioni speciali, come più volte accaduto e riconosciuto legittimo (sentt. 46/2015, 23/2014, 193/2012) nonostante il disposto dell'art. 27, l. 42/2009. **La Corte ricorda che, benché non valga ad alterare il riparto costituzionale delle competenze (sentt. 89/2014, 39/2013), l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo (sent. 23/2014), pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali.** Pur avendo offerto, come di consueto, una generale copertura agli interventi normativi statali in materia di finanza pubblica, la Corte ravvisa l'esigenza di puntualizzare che l'art. 27 della l. 42/2009 stabilisce una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sent. 71/2012), così da configurarsi quale presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti (sent. 241/2012). Il giudice costituzionale conclude con un monito al legislatore statale: **la deroga a questa disposizione non può validamente trasformarsi da transitoria eccezione a stabile allontanamento dalle procedure previste da quest'ultimo articolo.** (S. CALZOLAIO)

IL CONTROLLO SUCCESSIVO ANCHE PER LE LEGGI DELLA REGIONE SICILIA DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO

C. cost., ord. 23 settembre-17 dicembre 2015, n. 265, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[Art. 1, c. 1, della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa disegno di legge n. 478/A, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'01/08/2014]

(Art. 3 Cost.)

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento all'art. 3 Cost., q.l.c. dell'art. 1, c. 1, della delibera legislativa relativa al d.d.l. n. 478/A (**Benefici in favore dei testimoni di giustizia**), approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 agosto 2014, nella sola parte in cui i benefici garantiti ai testimoni di giustizia si estendono ai soli figli del testimone, per violazione del principio di uguaglianza. La violazione attiene a due distinte motivazioni: *in primis* la norma determinerebbe una disciplina differente per il soggetto che rende testimonianza presso autorità giudiziarie aventi sede in Sicilia; *in secundis* la limitazione del beneficio ai soli figli determinerebbe una esclusione irragionevole di tutti gli altri familiari conviventi, coperti invece dagli artt. 9 e 13, c. 5, del d.l. 8/1991. Tuttavia, **Il d.d.l. oggetto del presente giudizio è stato promulgato con legge regionale 22/2014 (Benefici in favore dei testimoni di giustizia), con omissione della previsione impugnata.** Di conseguenza, ciò impedisce il proseguimento del giudizio. **La Corte dichiara così l'improcedibilità del ricorso in ragione sia della mancata promulgazione delle disposizioni impugnate (ex plurimis, ordinanze 123, 105/2015) sia in forza della riforma del ricorso avverso le leggi della Regione siciliana, ora successivo (art. 9, c. 1, l. 131/2003 e sent. 255/2014) [Y. Guerra].**

IL DIVERSO RILIEVO DELLO *IUS SUPERVENIENS* NEI GIUDIZI PRINCIPALI E INCIDENTALI

Corte cost., ord. 6 ottobre-17 dicembre 2015, n. 266, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi
Questione di legittimità costituzionale in via incidentale

[Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, art. 2]

(Cost., artt. 41, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, Cost.)

Nel giudizio in via di azione, lo *ius superveniens* fa cessare la materia del contendere, se la normativa impugnata non ha trovato *medio tempore* applicazione. Nel giudizio incidentale, invece, «la sopravvenienza normativa richiede una valutazione di perdurante rilevanza, necessariamente rimessa al giudice *a quo*»: in questo caso, assieme a una nuova valutazione sulla non manifesta infondatezza. [M. Massa]

TEST DI PROPORZIONALITA' PER IL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI NELLE P.A. IN RITARDO NEI PAGAMENTI

Corte Cost., sent. 1-22 dicembre 2015, n. 272, Pres. Criscuolo, Red. De Pretis

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[Art. 41, c. 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della l. 23 giugno 2014, n. 89]

(Cost., artt. 3, 97, 117, c. 4, c. 1 e 3 e 119)

La Regione Veneto ha impugnato l'art. 41, c. 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevando due distinte questioni di legittimità costituzionale. In primo luogo, la Regione censura la norma – là dove stabilisce che **le amministrazioni pubbliche**, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale ma **comprese le regioni, che «registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo»**. Secondo la ricorrente, la disposizione censurata violerebbe il principio di ragionevolezza, comprensivo dei profili della omogeneità e della proporzionalità della sanzione, e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto introdurrebbe una «sanzione» disomogenea rispetto alla violazione cui è connessa, sproporzionata e potenzialmente contrastante con la finalità perseguita.

In secondo luogo, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, c. 1 e 3, e 119 Cost. perché difetterebbe del carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Si tratterebbe, infatti, di una disposizione puntuale, che introduce una misura permanente e dettagliata di blocco totale di una specifica voce di spesa.

In via preliminare, la Corte ricostruisce il quadro normativo in cui la disposizione impugnata si inserisce. Secondo la Corte, la disposizione censurata «ha di mira una finalità che legittimamente può essere perseguita dal legislatore statale anche nei rapporti con le regioni. **La fissazione di un termine [...] per il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e la previsione di una sanzione, per il caso in cui l'ente pubblico abbia «tempi medi nei pagamenti» superiori a quel termine, non rappresentano strumenti, in sé considerati, incompatibili con l'autonomia costituzionale delle regioni.** Previsioni di questo tipo sono dirette a fronteggiare una situazione che provoca gravi conseguenze per il sistema produttivo (soprattutto per le piccole e medie imprese) e a favorire la ripresa economica, con effetti positivi anche per la finanza pubblica». Va dunque respinto l'assunto della regione secondo il quale la norma impugnata non concreterebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. **«La materia del «coordinamento della finanza pubblica», infatti, non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di «riorientare» la spesa pubblica per una complessiva maggiore efficienza del sistema».**

«La soluzione in concreto adottata dal legislatore statale nella norma censurata dalla Regione Veneto, tuttavia, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, il quale, se deve sempre caratterizzare il rapporto fra violazione e sanzione [...], tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quando, come nel caso in esame, la previsione della sanzione ad opera del legislatore statale comporti una significativa compressione dell'autonomia regionale».

«La violazione della proporzionalità si manifesta innanzitutto nell'inidoneità della previsione a raggiungere i fini che persegue. Il meccanismo predisposto dall'art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, infatti, non appare di per se stesso sempre idoneo a far sì che le amministrazioni pubbliche paghino tempestivamente i loro debiti e non costituisce quindi un adeguato deterrente alla loro inadempienza. Il blocco delle assunzioni, colpendo indistintamente ogni violazione dei tempi medi di pagamento, può investire amministrazioni che, nell'anno di riferimento, siano state in ritardo con il pagamento dei loro debiti per cause legate a fattori ad esse non imputabili. Nel caso degli enti territoriali, in particolare, il ritardato pagamento dei debiti potrebbe dipendere dal mancato trasferimento di risorse da parte di altri soggetti o dai vincoli relativi al patto di stabilità».

«La mancata considerazione della causa del ritardo, al quale consegue automaticamente l'applicazione della sanzione prevista dalla legge, rende ipotetica e, in definitiva, aleatoria l'idoneità della norma a conseguire la sua finalità, dal momento che, nei casi in cui il ritardo non fosse superabile con un'attività rimessa alle scelte di azione e di organizzazione proprie dell'ente pubblico, la minaccia del blocco delle assunzioni o la sua concretizzazione non potrebbe sortire l'effetto auspicato».

La previsione impugnata non supera il test di proporzionalità nemmeno da un altro punto di vista: la rigidità della previsione porta a ritenere, infatti, che **«l'obiettivo perseguito potesse essere raggiunto con un sacrificio minore – più precisamente con un sacrificio opportunamente graduato – degli interessi costituzionalmente protetti, per quanto qui specificamente rileva, delle regioni e delle relative comunità».** Va anche considerato che l'afflittività della sanzione, dipendente dalla dotazione di personale dell'ente pubblico, «può variare imprevedibilmente e risultare eccessiva (e, dunque, sproporzionata) proprio per quelle regioni che, negli ultimi anni, hanno ridotto la propria spesa per il personale, in ottemperanza ai vincoli posti dal legislatore statale». La Corte conclude dunque che l'art. 41, c. 2, del d.l. n. 66 del 2014 si pone, sotto vari profili, in contrasto con il principio di proporzionalità ricavabile dall'art. 3, c. 1, Cost., e tale violazione si risolve in una illegittima compressione dell'autonomia regionale in materia di

organizzazione amministrativa, spettante alla competenza regionale piena (art. 117, c. 4, Cost.).

La norma censurata si rivela confliggente anche con l'art. 97, c. 2, Cost.: «se, da un lato, il blocco delle assunzioni è senz'altro suscettibile di pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione, dall'altro lato la limitazione non risulta giustificata dalla tutela di un corrispondente interesse costituzionale, dato che, come si è visto, si tratta di una misura inadeguata a garantire il rispetto del termine fissato per il pagamento dei debiti» [A. Cossiri]

SI CONFERMA LEGITTIMA LA NORMA IN MATERIA DI GIUDIZIO IMPUGNATORIO DEI LICENZIAMENTI, LA QUALE DISPONE CHE SIA IL MEDESIMO GIUDICE A OCCUPARSI DELLA FASE SOMMARIA E DI OPPOSIZIONE

C. cost., ord. 2 dicembre 2015-22 dicembre 2015, n. 275, Pres. Criscuolo, Red. Morelli

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

[Art. 1, c. 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", e dell'art. 51, c. 1, n. 4), del codice di procedura civile]

(Art. 111, c. 2 Cost.)

Il Tribunale ordinario di Sondrio ha sollevato q.l.c. dell'art. 1, c. 51, della l. 92/2012, limitatamente alla mancata previsione **dell'incompatibilità del Giudice persona fisica a trattare sia la fase sommaria sia quella di opposizione a cognizione piena e dell'art. 51, c. 1, n. 4) c.p.c., nella parte in cui non prevede l'astensione obbligatoria del Giudice che ha trattato la fase sommaria del predetto giudizio rispetto alla trattazione della successiva fase di opposizione a cognizione piena.** La Corte dichiara **la manifesta infondatezza della q.l.c.** Infatti, già nella decisione 78/2015 – avente identico oggetto – il Giudice delle leggi afferma la non fondatezza della questione attraverso due ordini di argomentazioni: **non confligge con il principio di terzietà del giudice la previsione che entrambe le fasi del giudizio impugnatorio dei licenziamenti possano essere svolte dal medesimo magistrato;** tale circostanza è **funzionale all'attuazione del principio del giusto processo,** per il profilo della sua ragionevole durata. Stante, infine, l'assenza di nuovi argomenti rispetto a quelli motivatamente esauriti nella decisione 78 del 2015, la Corte conferma la manifesta infondatezza. [Y. Guerra]